

## Terre e rocce da scavo: trascodifica e DM 5 febbraio 2005

**Sonia D'Angiulli**

Alcuni operatori del settore dei rifiuti hanno avuto qualche esitazione nel considerare ancora recuperabili, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 (quindi in procedura semplificata, ex artt. 31-33 del D.lgs n. 22/97), le terre e rocce da scavo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Direttiva 9 aprile 2002 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2002 n. 102, Supplemento ordinario alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002) recante *"Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti"*. La direttiva contiene, altresì, lo schema di trascodificazione dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore della Decisione CE 532/2000<sup>1</sup>

I dubbi sono sorti in quanto la direttiva ministeriale riporta, nell'Allegato C, l'elenco delle tipologie dei rifiuti di cui all'Allegato I, suballegato I, del D.M. 5 febbraio 1998. E, tuttavia, nella trascrizione, al punto 7.31, omette, rispetto la versione pubblicata in G.U. del citato D.M., l'indicazione delle *"terre e rocce da scavo"*, pur riportando il relativo codice CER 170501<sup>2</sup>, trascodificandolo in CER 170504.

Il quesito che alcuni operatori si sono posti è se, pertanto, le terre e rocce da scavo (CER 170504) siano da considerarsi ancora comprese tra le tipologie di rifiuti non pericolosi, recuperabili ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, quindi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 31-33 del D.lgs n. 22/97 o meno<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nei suoi Allegati la direttiva ministeriale aggiorna con i nuovi codici CER gli elenchi dei rifiuti riportati nel D.lgs 22/97 e nei decreti ministeriali 141/98, 145/97, 148/98 e 219/2000.

<sup>2</sup> Il testo del D.M. 5 febbraio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998 n. 88, al punto 7.31 dell'Allegato 1, suballegato 1, riporta *"terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce da scavo [020199] [020401] [170501]"*

<sup>3</sup> Si prescinde in questa sede da ogni considerazione sulla vicenda legislativa delle terre e rocce da scavo che le esclude dal regime dei rifiuti se non contaminate in misura eccedente ai limiti di cui al D.M. 471/99 e se riutilizzate secondo specifiche modalità, secondo quanto previsto dell'art. 8, comma 1, lett. f *bis*) del D.lgs n. 22/97 ed alle successive leggi n. 443/2001, art. 1, commi 17, 18 e 19 come modificata dalla legge 306/2003, art. 23. Si segnala sull'argomento che la Regione Lombardia ha adottato di recente una Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 21 gennaio 2005, recante *"Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione"* ove, nei quattro allegati, di cui si compone, indica precise modalità operative per la corretta gestione di tali materiali (non rifiuti).

La direttiva ministeriale 9 aprile 2002 reca, altresì, lo schema di trasposizione del CER dei rifiuti come modificato dalla decisione 2000/532/CE. In specie, il citato Allegato C, della medesima direttiva ministeriale, riporta lo schema di trascodifica delle tipologie di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 5 febbraio 1998, elencando, in una parte dello schema, le categorie e le tipologie, nonché il CER dei rifiuti di cui al precitato D.M., ed indicando accanto al primo schema, il CER come trascodificato.

Come innanzi anticipato, il punto 7.31 dell'Allegato I, suballegato I del D.M. 5 febbraio 1998, come riportato nell'Allegato C della direttiva ministeriale, indica: *"terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida"*. Viene omessa, rispetto al punto 7.31 del D.M. 5 febbraio 1998, l'indicazione letterale della tipologia delle *"terre e rocce da scavo"*, pur riportandosi il vecchio CER 170501, trascodificandolo, ex decisione 532/2000/CE, con il CER 170504.

E' da ritenersi, ad avviso di chi scrive, che l'omessa indicazione delle *"terre e rocce da scavo"* possa considerarsi un mero errore materiale di trascrizione del punto 7.31, dell'Allegato I, suballegato I del D.M. su citato. Infatti, ne viene, comunque riportato il codice originario e la sua trascodifica.

Peraltro, pur non risultando intervenuta una *errata corrige*, in Gazzetta Ufficiale, della direttiva 9 aprile 2002, in parte *qua*, la stessa si limita solo a riportare l'elenco dei rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e non ha alcuna efficacia modificativa del predetto elenco, trattandosi di un mero schema di trasposizione dei codici CER, a seguito dell'entrata in vigore della citata decisione CE.

Ne consegue che l'elencazione **vincolante delle "tipologie"** di rifiuti non pericolosi, recuperabili in procedura semplificata ex artt. 31-33 del D.lgs n. 22/97, è quella indicata nella versione del D.M. 5 febbraio 1998, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1998 n. 88, dovendosi tener conto solo **della nuova codificazione** introdotta dalla decisione 253/2000/CE (dal CER 170501 al CER 170504).

A confermare tale conclusione, peraltro, la stessa direttiva 9 aprile 2002, al punto 4, "D.M. 5 febbraio 1998 <<Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22>>, alla lettera A, precisa che: "Le **tipologie** e le **caratteristiche** dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola (ossia Allegato 1, suballegato 1 e 2 suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998- ndr.) **rimangono immodificate**" - si intende dalla presente direttiva - che si limita ad indicare solo i nuovi codici CER.

Inoltre, una diversa interpretazione non sarebbe legittima, non potendo una direttiva ministeriale (nemmeno annoverabile, peraltro, tra le fonti di diritto) modificare un decreto ministeriale.

In conclusione. Deve ritenersi che la corretta indicazione letterale della tipologia dei rifiuti di cui al punto 7.31 dell'Allegato I, suballegato I del D.M. 5 febbraio 1998, sia "terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; **terre e rocce da scavo**"[020199] [020401] [170504]". Che, pertanto, le terre e rocce da scavo (CER 170504) possono essere recuperate, come descritto nel D.M. 5 febbraio 1998, in procedura semplificata ex artt. 31-33 del D.lgs n. 22/97.